

(N. 2026-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE AMIGONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1957

Comunicata alla Presidenza il 29 giugno 1957

Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati dalle calamità naturali del giugno 1957 in Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Delta Padano.

ONOREVOLI SENATORI. — L'esame del testo del provvedimento sottoposto alla nostra approvazione conferma che una parte della spesa con esso autorizzata è destinata alle opere necessarie al completamento, rialzo e rafforzamento degli argini del Delta Padano, cosicchè esatto risulta il rilievo di alcuni colleghi circa la non completa rispondenza del titolo del disegno di legge al suo contenuto.

Il Paese unanime riconosce che alle popolazioni che abitano nella zona del Delta deve essere assicurata la possibilità di vivere senza la costante preoccupazione del rinnovarsi dei gravi disastri che in questi ultimi tempi le hanno tanto travagliate ed il Governo, interprete di tale stato d'animo, richiede al Parlamento che venga autorizzata la spesa necessaria al completamento delle arginature, per quella parte che non era potuta rientrare nel programma dodecennale della legge 9 agosto 1954, n. 638; la richiesta di stanziamento si basa sugli studi predisposti dal Magistrato alle acque, che si stanno completando ed aggiornando colla maggiore urgenza, essendo intendimento del Ministro di appaltare subito le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni polesane, affinchè tali opere possano essere completate o almeno portate a buon punto rapidamente, e in ogni caso prima del periodo delle piene autunnali.

Per le opere vere e proprie di rialzo e rafforzamento delle arginature è prevista una spesa media di circa lire 28.000 per metro lineare di argine, e poichè l'arginatura si deve rafforzare per circa 140 chilometri l'importo complessivo della spesa necessaria è previsto in circa 3 miliardi e 900 milioni.

Altri 600 milioni di spesa sono destinati alle opere accessorie e connesse, in via principale alle opere di difesa a mare che sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici, mentre per la parte di tali opere che sono di competenza del Ministero dell'agricoltura, si è provveduto col disegno di legge n. 2029 la cui discussione è pure imminente.

I lavori di sopraelevamento e rafforzamento delle arginature del Delta Padano, già eseguiti nella parte a monte, saranno così completati realizzando un complesso organico di lavori che possono dare alle popolazioni polesane una

maggiore tranquillità; tranquillità che purtroppo non è assoluta, ma solo quella che umanamente è possibile dare, in breve tempo e coi mezzi disponibili.

La Commissione esprime pertanto il voto unanime che nuovi congrui stanziamenti consentano di dare il necessario impulso alle opere previste dal piano organico di sistemazioni fluviali che il ministro Merlin presentò al Parlamento tre anni addietro.

* * *

Col provvedimento sottoposto alla approvazione del Senato, il Governo richiede anche i mezzi occorrenti per far fronte alle necessità derivanti dalle calamità naturali verificatesi nel mese di giugno in diverse località dell'Alta Italia, secondo i programmi che saranno predisposti dagli organi competenti ed approvati dal Ministro.

La Commissione riconosce le ragioni che hanno consigliato il riferimento alle disposizioni generali della legge 10 gennaio 1952, n. 9, che ha regolato gli interventi dello Stato nel Polesine ed in altre zone a seguito delle alluvioni del 1951; legge semplice e di facile applicazione.

Si ritiene tuttavia opportuno il disposto dell'articolo 2, che eleva il massimo indennizzabile per il ripristino delle case private a 2 milioni, e la disposizione contenuta nell'articolo 3 relativa alle agevolazioni ai sinistrati bisognosi, disposizioni già applicate in occasione delle calamità naturali verificatesi dopo l'emanazione della legge sopracitata.

La Commissione invita il Ministro dei lavori pubblici a voler dare disposizioni agli Uffici dipendenti, nei limiti della legge, perchè l'applicazione del disposto dell'articolo 3 avvenga colla maggiore comprensione delle necessità dei sinistrati.

Mentre per gli altri articoli non si ritiene necessaria una particolare illustrazione, la Commissione propone alcuni emendamenti agli articoli 3 e 5 al fine di renderne più facile l'applicazione, nello spirito delle dichiarazioni dello stesso onorevole Ministro.

La 7^a Commissione permanente invita il Senato a voler dare la sua sollecita approvazione al disegno di legge in esame affinchè esso possa

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

diventare al più presto operante, esprimendo al Ministro dei lavori pubblici il più vivo apprezzamento per la tempestività e l'efficacia degli interventi sino ad ora effettuati, augurandosi che quanto ancora resta da fare venga

realizzato altrettanto sollecitamente e con pari comprensione per le necessità delle popolazioni che le recenti avversità hanno tanto duramente colpito.

AMIGONI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in dipendenza delle eccezionali calamità naturali verificatesi nel mese di giugno 1957 in Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Delta Padano in conformità alle disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9, ed in base a programmi approvati dal Ministro.

Art. 2.

Il limite del contributo previsto dalla lettera i) dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, ai fini della presente legge, è stabilito in lire 2 milioni.

Art. 3.

È in facoltà dei sinistrati bisognosi aventi titolo al contributo per la ricostruzione o la riparazione delle loro case a norma della presente legge, di chiedere che tutti i lavori siano eseguiti a cura del Ministero dei lavori pubblici impegnandosi al versamento in dieci annualità della quota a loro carico.

Art. 4.

Le domande per la concessione, ai fini della presente legge, dei contributi previsti dall'articolo 1 lettere h) ed i) della legge 10 gennaio 1952, n. 9, debbono essere presentate all'Ufficio del Genio civile competente per territorio entro il termine perentorio del 31 dicembre 1957.

Art. 5.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi, di cui lire 4,5 miliardi per il rialzo e rafforzamento delle arginature del fiume Po nel suo delta e per opere connesse.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

I sinistrati bisognosi aventi titolo al contributo per la ricostruzione o la riparazione delle loro case a norma della presente legge, potranno ottenere che tutti i lavori siano eseguiti a cura del Ministero dei lavori pubblici impegnandosi al versamento in dieci annualità della quota a loro carico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi, di cui lire 4,5 miliardi per il rialzo e rafforzamento delle arginature del fiume Po nel suo delta e per opere connesse, ivi comprese quelle di protezione a mare delle bocche fluviali.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1956-57.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'A.N.A.S.

Con gli stessi decreti saranno stabilite anche le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dalla esecuzione delle opere autorizzate con la presente legge.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.